

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1981

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, MANTOVANI e BALDELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1995

Istituzione di due punti franchi nella regione Marche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dotare la regione Marche di strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con la Comunità di stati indipendenti, istituendo nei porti di Ancona e Senigallia due punti franchi.

La storia delle Marche dalla fine del XV secolo testimonia la legittimità delle sedi, che costituiscono da sempre luoghi fondamentali di scambio economico - culturale con l'est e i Balcani.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di due punti franchi nei porti di Ancona e Senigallia in aree che verranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Comitato misto paritetico Stato-regione Marche per l'attuazione dei punti franchi al fine di risolvere le complesse situazioni collegate alla creazione di questi. Il Comitato

per il suo funzionamento si avvale della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 3 attribuisce i compiti al comitato Stato-Regioni che definisce per i singoli punti franchi:

- a) la delimitazione delle aree e della zona portuale;
- b) le prescrizioni per la non estensione del carattere extradoganale all'uso e consumo di determinate merci;
- c) l'affidamento dell'amministrazione del punto franco;
- d) il regolamento di esercizio.

Il comitato definisce inoltre le controversie tra Stato e Regione per l'attuazione della legge ed esprime pareri al Ministro delle finanze prima del decreto che riconosce il punto franco (articolo 4) e sulle norme di attuazione della legge, da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Istituzione dei punti franchi)*

1. Sono istituiti nei porti di Ancona e di Senigallia due punti franchi compresi nei limiti dei rispettivi territori comunali.

2. Alla delimitazione dei punti franchi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su parere conforme del comitato Stato-regione previsto all'articolo 2.

Art. 2.*(Comitato Stato-regione)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato paritetico Stato-regione per l'attuazione dei punti franchi di cui all'articolo 1, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e composto dai Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, o da sottosegretari da essi delegati nonchè dal presidente della giunta della regione Marche e da quattro assessori designati dalla giunta regionale.

2. Il comitato si avvale della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.*(Compiti del Comitato Stato-regione)*

1. Il comitato, su proposta della regione Marche, definisce in particolare per i singoli punti franchi:

a) la delimitazione delle aree e della zona portuale costituenti punto franco da

considerarsi fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) le prescrizioni per la non estensione del carattere extra doganale all'uso ed al consumo di determinate merci e materiali;

c) l'affidamento o le condizioni per l'affidamento dell'amministrazione del punto franco, che dovrà comunque essere tenuta in gestione finanziaria distinta ed autonoma da ogni altro tipo di gestione;

d) il regolamento di esercizio ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti agli articoli 4 e 5 e definisce le controversie tra Stato e regione per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

(Applicazione del regime di punto franco)

1. La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze, sentito il comitato Stato-regione di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. In quanto non contrastino col regime di punto franco restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

2. Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del comitato Stato-regione di cui all'articolo 2.